DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME DEL DISASTRO AEREO DI LINATE

Art. 2

Disposizioni finanziarie

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 12.500.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 22 marzo 2003, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate
Estremi	Legge 27 febbraio 2003, n. 33
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-favore-delle-famiglie-delle-vittime-del-disastro/art-2-disposizioni-finanziarie

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it